



tatuto statuto statuto statuto statuto stat

statuto statuto statuto statuto

tatuto statuto statuto statuto statuto statuto

statuto statuto statuto statuto statuto statuto

STATUTO

statuto statuto statuto statuto statuto statuto stat

statuto statuto statuto statuto

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA della Provincia di Cremona

STATUTO

approvato il 27 Febbraio 2024

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, tra il COLLEGIO IMPRESE EDILI di CREMONA aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di CREMONA aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-UIL, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita in Cremona, a decorrere dal 1° Gennaio 1962, la «Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza» per gli scopi fissati nel presente statuto.

2. La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

3. Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 4, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma art. 4 e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

4. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

5. La Cassa Edile non ha fini di lucro.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

La Cassa Edile ha la sua sede in Cremona ed adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, a favore degli operai, compresi gli apprendisti, dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, industriale, artigiana o cooperativistica e da ogni altra sua qualificazione, esercitano nel territorio della Provincia di Cremona le attività edilizia ed affini per le quali sono stati stipulati i Contratti e Accordi Collettivi di cui al successivo art. 4.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ARTICOLO 3

RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente.

Per tutte le controversie che potranno sorgere in relazione alla attività della Cassa, è competente il Foro di Cremona.

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.

ARTICOLO 4

FUNZIONI E COMPITI

FUNZIONI

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, in provincia di Cremona e per le materie indicate nel presente statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'INTERSIND e la Federazione Nazionale dei Lavoratori (FILLEA - CGIL, FILCA - CISL, FeNEAL UIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra il COLLEGIO IMPRESE EDILI di Cremona e la FILLEA - FILCA - FeNEAL della provincia di Cremona.

La Cassa Edile è altresì lo strumento per l'attuazione, in provincia di Cremona e per le materie indicate nel presente Statuto, di ogni contratto e accordo collettivo applicato per il settore edile.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

COMPITI

La Cassa Edile provvede a:

- a) riscuotere ed utilizzare i contributi che le sono attribuiti con Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali;
- b) gestire prestazioni di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- c) gestire le percentuali di accantonamento stabilite dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali;
- d) svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della circoscrizione di Cremona ad Esse aderenti.

La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione medesima.

ARTICOLO 5

ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1.

Mediante l'iscrizione alla Cassa Edile, i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle Organizzazioni Sindacali Costituenti e si vincolano al versamento delle Quote di Adesione Contrattuale.

Possono, altresì, essere iscritti alla Cassa Edile gli operai alle dipendenze di Imprese esercenti l'attività edilizia ed affini nella provincia di Cremona, non aderenti alle organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, purché queste imprese abbiano presentato preventiva istanza al Comitato di Gestione della Cassa Edile impegnandosi, in tal modo, ad osservare le norme del presente Statuto e restando vincolate alla Cassa Edile stessa per un periodo di quattro anni.

Detti operai cesseranno di usufruire dei benefici e delle provvidenze in atto della Cassa Edile dal momento della recessione da parte dell'Impresa presso cui sono alle dipendenze, recessione che dovrà avvenire mediante comunicazione alla Cassa Edile con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Impresa recedente, la Cassa Edile riterrà l'impresa vincolata per altri quattro anni.

La recessione anticipata da parte delle imprese è consentita solo nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività edilizia o affine;
- termine del lavoro in Cremona e Provincia.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa Edile del lavoratore cessa per:

- a) morte dell'iscritto;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non eserciti attività edile od affine;
- c) espatrio dell'iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità e vecchiaia, ai sensi di legge;
- e) passaggio dell'iscritto alla categoria imprenditoriale.

ARTICOLO 6

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Gli obblighi di denuncia, le contribuzioni e i versamenti e alla Cassa Edile sono stabiliti dai Contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 4 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Cremona ad esse aderenti.

Il versamento delle somme dovute alla Cassa Edile dai datori di lavoro e dagli operai iscritti viene effettuato con le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, osservate altresì le eventuali modalità integrative deliberate dal Comitato di Gestione, in conformità alla direttiva della CNCE.

Dell'esatto e puntuale versamento delle somme di cui sopra, nonché delle relative registrazioni sui documenti di Legge, risponde il datore di lavoro che, per la parte facente carico agli operai dipendenti, provvede mediante trattenuta sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.

A carico dei datori di lavoro non adempienti alle norme predette potranno essere presi tutti quei provvedimenti che il Comitato di Gestione riterrà opportuni, oltre a quelli previsti dalla Legge, nel caso di mancato o ritardato versamento delle quote trattenute agli operai.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi e inscindibili tra loro.

ARTICOLO 7

GESTIONE E PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

La gestione delle somme di competenza della Cassa e l'erogazione delle prestazioni a favore degli operai iscritti sono effettuate in base a modalità da stabilirsi dal Comitato di Gestione, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza della Cassa soltanto gli operai iscritti, relativamente ai quali il datore di lavoro sia in regola con i versamenti di cui al precedente art. 6, salva diversa disposizione del Comitato di Gestione.

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'art. 4 del presente statuto, dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Cremona aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali, nonché dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Le prestazioni demandate agli accordi locali e al Comitato di Gestione della Cassa Edile sono istituite nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione medesimo e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le Prestazioni Nazionali e Territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

ARTICOLO 8

ORGANI

Sono organi della Cassa Edile:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato di Presidenza;
- il Comitato di Gestione;
- il Consiglio Generale;
- il Collegio Sindacale.

Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE, COMITATO DI PRESIDENZA

Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'ANCE, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, assumerà la funzione di Presidente.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, su designazione di queste, assumerà la funzione di Vice Presidente.

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- presiedere il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale; ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio;
- sovrintende all'applicazione del presente statuto;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale e ne presiede le adunanze;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;
- decidere, di concerto con il Vice Presidente, sugli eventuali reclami presentati dagli iscritti (in materia di contributi e prestazioni) e sulle istanze di ordinaria amministrazione, nonché sull'erogazione degli interventi straordinari nell'ambito del mandato conferito dal Comitato di Gestione.

Quando lo ritenga opportuno, il Presidente, d'accordo con il Vice Presidente, ha facoltà di invitare ad intervenire alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, con voto consultivo, rappresentanti e funzionari delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare, per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dal Collegio dei Costruttori Edili, tutto o parte delle sue funzioni, previa approvazione del Comitato di Gestione.

Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

VICE PRESIDENTE

Spetta al Vice Presidente di:

- sovrintendere, di concerto con il Presidente, alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;
- decidere, di concerto con il Presidente, sugli eventuali reclami degli iscritti in materia di contributi e prestazioni e sulle istanze di ordinaria amministrazione, nonché sull'erogazione degli interventi straordinari nell'ambito del mandato conferito dal Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente potrà delegare, per iscritto di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione fra quelli nominati dai Sindacati Provinciali dei Lavoratori, tutto o parte delle sue funzioni, previa approvazione del Comitato di Gestione.

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica tre anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 10.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni.
- decidere in ordine ad eventuali provvedimenti o riconoscimenti verso il personale della Cassa nei limiti demandati dal Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione, ed il movimento di fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente la cui erogazione, demandata alla Cassa Edile, viene effettuata mediante bonifici bancari e/o assegni.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente perché assenti o impediti nella loro funzione devono essere, in ogni caso, munite di delega scritta, secondo le disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 10

COMITATO DI GESTIONE

A) Compiti

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare, il Comitato di Gestione propone il piano previsionale delle entrate e delle uscite in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 4, relativi ai contributi ed alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato di Presidenza.

Spetta, inoltre, al Comitato di Gestione di:

- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi ed, in particolare modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare e promuovere l'impiego di fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- contrarre e concedere mutui, accordare pgni ed ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuri e nel G.L. del debito pubblico con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitrio amichevoli copositori, muovere e sostenere liti e recederne, appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilia, acquistare, vendere e costruire immobili;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

- approvare le assunzioni e i licenziamenti del personale della Cassa e fissarne il trattamento economico in conformità alla legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile;
- demandare, entro certi limiti, al Comitato di Presidenza l'esame di eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in materia di contributi e prestazioni straordinarie, nonché l'esame del trattamento economico e normativo del Personale d'Ufficio;
- esaminare i ricorsi e le istanze di cui al comma precedente, non definiti dal Comitato di Presidenza.
- stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
- può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici.

B) Composizione

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della circoscrizione di Cremona aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della circoscrizione di Cremona aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 4.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti nominati dalle Associazioni di cui al comma 1.

In difetto, i rappresentanti nel Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

C) Durata dell'incarico

I membri del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

La carica è gratuita.

D) Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre membri del comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare, proposti dal Comitato di Presidenza.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

E) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei membri di parte industriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza fra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione, da tenersi entro i successivi quindici giorni, per una nuova delibera per la quale varranno le norme di cui al 1° e 3° capoverso di questo articolo.

Delle deliberazioni assunte viene redatto verbale, a cura del Segretario, che dovrà essere controfirmato dal Comitato di Presidenza e del quale sarà data lettura all'inizio della riunione successiva.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO GENERALE

A) Compiti

Spetta al Consiglio Generale di:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni trasmessi dal Comitato di Gestione.

B) Composizione

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) 12 componenti del Comitato di Gestione;
- b) 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 10, alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 4.

C) Durata dell'incarico

I membri del Consiglio Generale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

È però data facoltà alle Associazioni Sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del triennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

La carica è gratuita.

D) Convocazioni

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno 5 membri del Comitato di Gestione o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale e delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

E) Deliberazioni

Delle deliberazioni assunte viene redatto verbale, diverso da quello tenuto per il Comitato di Gestione, a cura del Segretario, che dovrà essere controfirmato dal Comitato di Presidenza e del quale sarà data lettura all'inizio della riunione successiva o, su richiesta, durante le riunioni del Comitato di Gestione.

ARTICOLO 12

COLLEGIO SINDACALE

A) Composizione

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 4.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili o nell'Albo dei Dottori Commercialisti oppure dei Ragionieri.

B) Attribuzioni

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire agli altri organi preposti all'amministrazione della Cassa Edile le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio Sindacale ne faccia richiesta; la convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura almeno 15 giorni prima della riunione del Comitato di Gestione per la debita proposta al Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllare la corrispondenza nei registri contabili, nonché i preventivi di entrata e di spesa per l'esercizio successivo e redige le apposite relazioni.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale senza voto deliberativo.

C) Durata

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

ARTICOLO 13

COMPENSI ED INDENNIZZI

Ai componenti il Collegio Sindacale è corrisposto un compenso il cui importo viene fissato per il triennio dal Comitato di Gestione, quando non sia previsto da disposizioni di Legge, in sede di proposta del bilancio di previsione.

Al Presidente ed al Vice Presidente nonché ai componenti il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale può essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese forfetario stabilito di anno in anno, in sede di formazione del bilancio consuntivo, dal Comitato di Gestione in ordine ai compiti ed alle attività svolte da ognuno.

ARTICOLO 14

PERSONALE DELLA CASSA

DIRETTORE

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione che ne determina i compiti.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di Gestione, ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati, dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale della Cassa;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito;
- f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente;
- g) riferisce annualmente dei risultati relativi all'estensione della sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.

Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore.

ARTICOLO 15

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, e per atti di liberalità in genere;
- d) dalle somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa;
- e) dalle somme in deposito destinate allo svolgimento dei servizi istituzionali.
- f) i capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in titoli della Comunità europea o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla CNCE nonché in beni immobili destinati alle funzioni della Cassa.
- g) durante la vita della Cassa è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 16

ENTRATE

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti, sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori, di cui all'art. 4.
- b) dagli interessi attivi maturati sui contributi anzidetti, su fondi per accantonamenti e su tutti gli altri depositi gestiti dalla Cassa;
- c) dalle maggiorazioni contributive per irregolarità nei versamenti che saranno stabilite, di volta in volta, dal Comitato di Gestione;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere, per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti le gestioni ordinarie della Cassa;
- e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengono in possesso della Cassa, delle quali ne acquisisce la disponibilità.

ARTICOLO 17

PRELEVAMENTI E SPESE

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d.

Ogni prelevamento di fondi o pagamento ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice Presidente, o da chi li sostituisce.

Le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente, perché assenti o impediti nella loro funzione, devono essere, in ogni caso, munite di delega scritta, secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 18

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il Bilancio consuntivo, riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione, qualora nominata, secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

ARTICOLO 19

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 10, su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 4.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge e qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria e funzionale.

In entrambe le ipotesi, le Organizzazioni sindacali competenti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali: tre nominati dal Collegio Imprese Edili della Provincia di Cremona e tre dai Sindacati Provinciali dei lavoratori, Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Cremona.

Le Organizzazioni Sindacali determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ratificano l'operato.

In caso di scioglimento per qualunque causa della Cassa è fatto obbligo di devolvere il patrimonio netto ad altra Organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 N°662.

ARTICOLO 20

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere stabilita con accordo fra le Organizzazioni Sindacali territoriali costituenti sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

Norma transitoria

Le modificazioni statutarie, adottate con atto in data 27 Febbraio 2024, entrano in vigore a decorrere dal 27 Febbraio 2024.

ARTICOLO 21

NORME DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

regolamento regolamento regolamento r

regolamento regolamento regolamento re

golamento regolamento re
regolamento regolamento

REGOLAMENTO

golamento regolamento reg
regolamento regolamento

regolamento regolamento regolamento r

regolamento regolamento regolamento re

golamento regolamento regolamento re
regolamento regolamento regolamento

CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
della Provincia di Cremona

REGOLAMENTO

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, in attuazione dell'art. 10 lett. A dello Statuto, dispone il seguente Regolamento.

ISCRIZIONI E VERSAMENTI

ARTICOLO 1

ISCRIZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI

I datori di lavoro operanti in provincia di Cremona, nel rispetto dei dettami di Legge e Contrattuali, debbono iscrivere alla Cassa Edile la propria impresa e tutti gli operai alle loro dipendenze seguendo le modalità e mediante i moduli predisposti dall'Ente.

Presso l'Ente sono istituite:

- l'anagrafe delle imprese
- l'anagrafe dei lavoratori

All'atto dell'iscrizione l'Ente provvede ad assegnare a ciascuna impresa, come a ciascun operaio, un codice di posizione e a registrare nei propri archivi e supporti meccanografici i rispettivi dati anagrafici richiesti.

Detti codici di posizione sono unici, restano definitivamente assegnati e non saranno più riutilizzati per altri nominativi.

I suddetti codici devono essere indicati anche nelle comunicazioni con la Cassa Edile ogni qualvolta richiesto.

TRATTAZIONE DEI DATI E PRIVACY

La trattazione dei dati relativi a imprese e lavoratori concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la comunicazione, la diffusione o la distribuzione viene effettuata dalla Cassa Edile in rispetto e conformità alle Leggi vigenti e ai dettami stabiliti dal Consiglio Generale.

La trattazione dei dati ha come finalità quella di accertare l'adempimento agli obblighi contrattuali e di Legge da parte delle imprese iscritte alla Cassa Edile e di consentire l'esercizio dell'attività della Cassa stessa.

I dati trattati possono essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per la realizzazione delle finalità dell'Ente.

ARTICOLO 2

DENUNCIA DEI DATI

I datori di lavoro debbono redigere e trasmettere, alle scadenze stabilite sul modulo predisposto dalla Cassa Edile, una denuncia nominativa dei lavoratori occupati durante il periodo lavorativo decorso, indicando, per ognuno di Essi, le rispettive competenze trattenute dalla busta paga da versare sui conti correnti dell'Ente, oltre a tutti gli altri dati richiesti sullo stesso modulo.

Tale denuncia deve essere redatta e trasmessa all'Ente esclusivamente utilizzando la procedura telematica in uso alla Cassa Edile entro il quindicesimo (15) giorno dalla fine del periodo cui si riferisce.

regolamento regolamento regolamento r

Il cartaceo del frontespizio della denuncia deve essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo legale rappresentante e inviato alla Cassa Edile entro non oltre la fine del mese successivo al periodo indicato.

La mancata trasmissione della denuncia mensile, entro i termini anzidetti comporterà provvedimenti stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa edile.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei lavoratori e di chiunque altro avesse interesse, delle omissioni e delle erronee o infedeli dichiarazioni contenute nella denuncia, i quali potranno rivalersi sul dichiarante, salvo nel caso di azione della Cassa Edile per ottenere la reintegrazione di ogni danno sofferto.

La ritardata trasmissione delle predette denunce può arrecare danni reintegrabili come sopra citato e, pertanto, i datori di lavoro responsabili saranno soggetti ai provvedimenti ed alle azioni necessarie allo scopo.

ARTICOLO 4

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E DEGLI ACCANTONAMENTI

I contributi contrattuali stabiliti dagli Accordi Integrativi Provinciali vigenti, devono essere versati, a cura del datore di lavoro, per la propria quota e per la quota a carico di ogni lavoratore, alla Cassa Edile entro il quindicesimo (15) giorno del mese successivo rispetto al periodo cui si riferisce la denuncia con proroga prevista dall'Ente di ulteriori quindici giorni dalla scadenza (*entro fine mese successivo*).

Entro lo stesso termine, considerando la proroga prevista dal comma 1, debbono essere versati alla Cassa Edile gli accantonamenti relativi alle ore lavorate ed alle ore di assenza per malattia o infortunio, nonché alle festività o altri istituti, secondo quanto previsto dai vigenti C.C.N.L. e Integrativo Provinciale.

L'importo delle predette percentuali di accantonamento deve essere versato alla Cassa Edile nelle misure forfetarie stabilite dal vigente C.C.N.L., al netto, cioè, della presupposta incidenza di contributi ed imposte.

La Cassa Edile provvederà a sollecitare periodicamente le imprese che non rispettano gli adempimenti citati riguardo a presentazione delle denuncia e relativo pagamento dei contributi e accantonamenti.

Il versamento delle somme anzidette deve essere effettuato mediante bonifico bancario o, eventualmente, mediante altra forma preventivamente convenuta fra la singola impresa e la Cassa medesima.

ARTICOLO 5

TARDIVO VERSAMENTO

In caso di tardivo versamento delle somme dovute per contributi e accantonamenti da parte delle imprese interessate sarà addebitato un conguaglio contributivo, da calcolarsi secondo la misura ed il criterio stabilito o tacitamente riconfermato di anno in anno dal Comitato di Gestione della Cassa medesima, che verrà recuperato dai successivi eventuali rimborsi alle stesse e di cui verrà inviata comunicazione dettagliata.

MANCATO VERSAMENTO

In caso di mancato versamento delle somme dovute per contributi e accantonamenti da parte delle imprese interessate, definito a chiusura del semestre di riferimento e sancito con il conferimento del mandato ai nostri legali per la pratica di recupero, sarà addebitato alle stesse il conguaglio contributivo, calcolato con diverso criterio rispetto al tardivo versamento, stabilito o tacitamente riconfermato di anno in anno dal Comitato di Gestione della Cassa medesima.

In caso di variazione del procedimento vigente, il nuovo procedimento trova applicazione a partire dal momento della delibera, previa comunicazione scritta a tutte le imprese.

regolamento regolamento re

ARTICOLO 6

DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA O CERTIFICAZIONE

A richiesta delle singole imprese e/o delle stazioni appaltanti, l'Ente rilascerà il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) oppure se la richiesta è formulata da altra Cassa Edile, una dichiarazione (certificazione di regolarità contributiva) attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 4.

Il rilascio di tale dichiarazione o documento è subordinato al buon esito degli accertamenti che l'Ente effettuerà di volta in volta.

L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

ARTICOLO 7

INSCINDIBILITÀ DEI TITOLI DI VERSAMENTO

I diversi titoli che compongono il totale da versare alla Cassa Edile, espresso nella denuncia di cui all'art. 2, sono inscindibili tra loro.

Pertanto, in caso di mancata corrispondenza dell'importo versato con i diversi valori espressi nel riquadro riepilogativo della denuncia di versamento, la somma effettivamente versata non può essere attribuita ad uno solo o più titoli, escludendone altri, bensì è da considerarsi ripartibile tra tutti i titoli esposti nella denuncia, in misura proporzionale alle rispettive competenze.

La Cassa Edile, nel frattempo, deve dar corso a tutte le azioni legali per il recupero delle differenze non versate.

In caso di somme versate in più rispetto all'importo complessivamente denunciato l'impresa interessata potrà effettuare il recupero sui successivi versamenti previa consultazione con gli uffici amministrativi dell'Ente.

PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

ARTICOLO 8

REGISTRAZIONE VERSAMENTI

Per ogni periodo gli importi dovuti, intestati ai singoli datori di lavoro, risultanti dalle singole denunce di versamento per contributi contrattuali e accantonamenti e quelli effettivamente versati verranno registrati su supporti meccanografici.

Per ogni periodo gli importi dovuti, intestati ai singoli operai a titolo di accantonamento relativo alle ore lavorate ed alle ore di assenza per Malattia o Infortunio secondo le percentuali vigenti e quelli effettivamente versati dalle rispettive imprese, per loro conto, verranno registrati su supporti meccanografici.

ARTICOLO 9

RESOCONTO VERSAMENTI

All'inizio di ogni mese, la Cassa Edile trasmetterà alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti, un riepilogo delle somme incassate nel mese precedente con la descrizione dei vari titoli di competenza, presentando un raffronto con la situazione riscontrata alla stessa data dell'anno precedente.

ARTICOLO 10

LIQUIDAZIONE DEL FONDO ACCANTONAMENTI

La Cassa Edile provvederà a rimborsare ai lavoratori gli accantonamenti per i quali risulta essere stato versato il corrispondente importo da parte delle imprese e ad avvisare i lavoratori esclusi, contemporaneamente darà inizio all'azione legale per il recupero forzoso delle somme denunciate e rimaste impagate.

Il rimborso degli accantonamenti ai lavoratori viene eseguito in due rate semestrali, mediante l'emissione di bonifici bancari e/o assegni, non trasferibili, intestati ai rispettivi beneficiari entro e non oltre, le date del 31 Luglio, per gli accantonamenti relativi al precedente periodo Ottobre-

regolamento regolamento regolamento r
regolamento regolamento regolamento

Marzo, e del 20 Dicembre, per gli accantonamenti relativi al precedente periodo Aprile-Settembre.

Ai lavoratori verrà trasmesso estratto conto dei rimborsi per gli accantonamenti riconosciuti con il dettaglio degli importi e dei periodi che compongono il rimborso.

I versamenti effettuati dopo le date del 15 Giugno, per il periodo Ottobre-Marzo, e del 31 Ottobre, per il periodo Aprile-Settembre, nonostante l'assoggettamento alle sanzioni ed alle integrazioni contributive previste, non potranno, per ragioni tecnico-contabili essere compresi nella competente regolare emissione dei rimborsi, bensì saranno liquidati con successive emissioni suppletive.

Qualora la Cassa Edile non risultasse in possesso delle corrette coordinate bancarie o dell'esatto indirizzo, provvederà a trattenere i rimborsi in parola, in attesa della relativa richiesta che potrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di emissione.

Gli assegni relativi a lavoratori che, dalle registrazioni effettuate dalla Cassa Edile, non risultassero più alle dipendenze di alcuna Impresa, saranno inviati direttamente alle abitazioni degli interessati, compatibilmente con la disponibilità dei rispettivi indirizzi presso la Cassa stessa.

Nel caso in cui gli assegni fossero spediti presso le Imprese se le stesse fossero nell'assoluta impossibilità di consegnare, entro una settimana dal ricevimento, gli assegni agli interessati, dovranno ritornarli alla Cassa Edile, la quale provvederà, previa comunicazione, ad inviarli direttamente alle abitazioni degli intestatari.

ARTICOLO 11

PRESCRIZIONE DEI RIMBORSI GIACENTI

Ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, qualora non risulti essere mai pervenuta alla Cassa Edile alcuna richiesta da parte degli intestatari, trascorsi cinque (5) anni dalla data di liquidazione, il relativo importo potrà essere utilizzato, con apposita delibera del Comitato di Gestione, per le forme assistenziali gestite dall'Ente.

ARTICOLO 12

RISPONDEZZA DEI RIMBORSI

Le somme rimborsate dalla Cassa Edile a titolo di accantonamento dovranno sempre corrispondere alle somme denunciate ed effettivamente versate dai datori di lavoro a tale titolo.

Qualsiasi reclamo nei confronti dell'Ente circa la predetta rispondenza o circa la mancata liquidazione di tutto o parte degli accantonamenti pretesi, deve essere presentato, dall'operaio all'Ente, a pena di decadenza, entro sei (6) mesi dalla liquidazione.

ARTICOLO 13

SOSTITUZIONE DELL'INTESTATARIO DEI BONIFICI O DEGLI ASSEGNI

I rimborsi intestati ad operai deceduti, potranno essere sostituiti con altri corrispondenti, intestati, alla persona subentrante nei diritti del defunto, dietro presentazione del certificato di morte dell'intestatario e dell'Atto Notorio attestante il diritto del richiedente alla successione, o copia legale del testamento.

I rimborsi intestati ad operai che, al momento dell'emissione si trovassero in stato di infermità mentale o degenti in ospedale psichiatrico, potranno essere sostituiti con altri assegni corrispondenti intestati al tutore o al curatore nominato dal Tribunale.

I rimborsi intestati ad operai che, al momento dell'emissione, si trovassero in carcere giudiziario, o in particolari situazioni, da valutare da parte del Comitato di Presidenza, potranno essere sostituiti con altri corrispondenti intestati ad altra persona, previo invio e/o presentazione alla Cassa Edile della relativa delega da parte dell'intestatario.

regolamento regolamento re
regolamento regolamento re

ARTICOLO 14

RIMBORSO ANTICIPATO ACCANTONAMENTI

Il pagamento anticipato delle somme accantonate, se effettivamente versate, può aver luogo, su domanda degli aventi diritto, documentata da apposita certificazione, soltanto nei seguenti casi:

1. quando l'operaio si trasferisce alle dipendenze di un datore di lavoro operante in settore produttivo diverso dall'edilizia;
2. quando l'operaio diviene imprenditore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio;
3. in caso di espatrio dell'operaio;
4. in caso di morte dell'operaio;
5. in caso di richiamo alle armi dell'operaio;
6. in caso di residenza e di occupazione dell'operaio fuori dalla Provincia di Cremona;
7. in altri casi particolari da esaminare da parte del Comitato di Presidenza.

PRINCIPI GENERALI DELLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

ARTICOLO 15

ISTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI AI LAVORATORI

La Cassa Edile gestisce le forme di prestazioni assistenziali comandate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e dai vigenti Accordi Integrativi.

Le prestazioni assistenziali vengono suddivise in:

- prestazioni assistenziali sociali
- prestazioni assistenziali sanitarie.

Le prestazioni assistenziali sociali sono per Legge considerate "retribuzione" sono soggette a ritenuta d'acconto.

Le prestazioni assistenziali sanitarie non sono considerate "retribuzione" e non sono soggette a ritenuta d'acconto.

Compatibilmente con le disponibilità gestionali e, previo consenso delle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori costituenti, il Consiglio Generale della Cassa potrà deliberare, in sede di valutazione annuale preventiva del piano previsionale delle Entrate e delle Uscite, l'istituzione delle prestazioni assistenziali che più riterrà opportune.

In pari tempo, potrà apportare modifiche alle prestazioni in atto, a seconda delle circostanze contingenti.

Le modalità di erogazione di ogni prestazione istituita o modificata vengono stabilite da parte dello stesso Consiglio Generale.

Delle prestazioni istituite o modificate verrà data ogni volta opportuna comunicazione alle imprese ed a tutti i lavoratori presenti nel settore, con il risalto e le esplicazioni necessarie.

ARTICOLO 16

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI E REQUISITI

A sensi dell'art. 7 dello Statuto, possono fruire delle prestazioni gestite dalla Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati nei sei (6) mesi precedenti la data di inizio dell'evento assistibile, i contributi e gli accantonamenti previsti dai Contratti Nazionali ed Accordi Integrativi vigenti, corrispondenti ad almeno 900 ore utili, salvo nei casi particolari da esaminare di volta in volta, dal Comitato di Presidenza.

Ai fini del raggiungimento del minimo di contribuzione richiesta, saranno considerati utili, se documentati da apposita dichiarazione, i contributi effettivamente versati presso altre Casse Edili.

Le prestazioni agli operai dipendenti di imprese in temporanea morosità vengono congelate dalla Cassa Edile in attesa della relativa regolarizzazione. La prestazione relativa ad Infortunio Extra Professionale viene riconosciuta senza alcun limite minimo di contribuzione nel rispetto della condizione di regolarità dell'impresa.

ARTICOLO 17

FORMALITÀ E DOCUMENTI

Per ottenere le prestazioni previste dal precedente art. 15, i richiedenti debbono presentare domanda scritta mediante gli appositi moduli predisposti dalla Cassa Edile, reperibili presso gli uffici o sul sito web dell'Ente, presso le imprese o le Organizzazioni Sindacali.

Il modulo di domanda relativo ad ogni prestazione assistenziale deve essere sempre sottoscritto dal lavoratore e laddove è richiesto controfirmato dall'Impresa.

Ogni domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata delle certificazioni richieste a seconda dei casi.

Saranno accettate le richieste di prestazioni previste a qualsiasi titolo presentate, a pena di decadenza, entro i novanta giorni - tre (3) mesi successivi alla data dell'evento indennizzabile.

ARTICOLO 18

LIQUIDAZIONE DELLE PRATICHE DI ASSISTENZA

La Cassa Edile erogherà la generalità delle prestazioni riconosciute entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda con rimborsi effettuati mediante bonifico bancario o in casi particolari tramite l'emissione di assegni di traenza intestati ai singoli lavoratori aventi diritto.

Ogni rimborso erogato sarà accompagnato da un prospetto esplicativo relativo alla prestazione liquidata che il lavoratore potrà utilizzare per gli usi previsti dalla Legge.

Per tutti i rimborsi emessi a titolo di prestazioni assistenziali valgono le stesse norme vigenti per il rimborso degli accantonamenti in special modo per le materie che riguardano le coordinate bancarie, il mancato recapito delle comunicazioni, i reclami relativi a possibili errori o differenze, la prescrizione e la sostituzione dell'intestazione per decesso dell'intestatario.

ARTICOLO 19

PRESTAZIONI AGLI EREDI

In caso di morte del lavoratore che abbia diritto ad un evento assistibile, la prestazione relativa sarà riconosciuta agli eredi o a chi subentra nei diritti del defunto, dietro presentazione del certificato di morte dell'assistito e della dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio comprovante il diritto degli eredi alla successione.

L'Assegno funerario per decesso del lavoratore sarà corrisposto alle persone che risulteranno aver sostenuto le spese funerarie, purché eredi o stretti congiunti del defunto, dietro presentazione del certificato di morte dell'operaio, dello stato di famiglia intestato al defunto e della dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio.

L'assegno previsto per il decesso del lavoratore, in caso di Infortunio Extra Professionale, viene riconosciuto al coniuge; in mancanza, ai figli; in mancanza, ai genitori; in ulteriore mancanza, a fratelli o sorelle.

ARTICOLO 20

REGISTRAZIONI E RESOCONTO

La Cassa Edile terrà opportuna registrazione delle prestazioni erogate e dei dati statistici inerenti, che formeranno oggetto di trattazione nei bilanci consuntivi dell'Ente.

All'inizio di ogni mese, la Cassa Edile trasmetterà alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, unitamente con la trasmissione dei dati relativi alle entrate per i diversi titoli, le risultanze statistiche derivanti dalle erogazioni per Prestazioni Assistenziali effettuate nel mese precedente, presentando un raffronto con la situazione riscontrata alla stessa data dell'anno precedente.

PRINCIPI GENERALI DEI RIMBORSI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 21

ISTITUZIONE DI RIMBORSI ALLE IMPRESE PER PREMIALITÀ O ALTRO

La Cassa Edile gestisce le forme di rimborso alle imprese comandate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale e dai vigenti Accordi Integrativi riguardanti la premialità o le restituzioni specifiche istituite.

Possono fruire dei rimborsi soltanto le imprese iscritte alla Cassa medesima, relativamente alle quali risultino regolarmente versati i contributi e gli accantonamenti previsti dai Contratti Nazionali ed Accordi Integrativi vigenti.

Le modalità di gestione dei rimborsi per la premialità o le restituzioni specifiche vengono stabilite, in conformità ai dettami di Legge o contrattuali, da parte del Comitato di Gestione con il consenso del Consiglio Generale.

Della premialità o dei rimborsi istituiti o modificati verrà data ogni volta opportuna comunicazione alle imprese presenti nel settore, con il risalto e le esplicazioni necessarie.

GESTIONE SERVIZI COLLATERALI

ARTICOLO 22

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE O EVENTUALE ALTRA ISTITUZIONE SOSTITUTIVA

La Cassa Edile dà attuazione alle norme contrattuali che regolano la gestione dell'Istituto «Anzianità Professionale Edile» o di altro istituto che lo sostituisca.

Allo scopo, cura l'esazione dei contributi relativi, stabiliti dagli Accordi Integrativi Provinciali ed eroga le competenze ai lavoratori aventi diritto, secondo le modalità e le tariffe che vengono stabilite di volta in volta, dalle Competenti Organizzazioni Sindacali Nazionali, con appositi accordi.

ARTICOLO 23

ESAZIONE CONTRIBUTZIONI VARIE

La Cassa Edile si impegna a curare l'esazione delle contribuzioni demandate dal C.C.N.L. e dagli accordi Sindacali Territoriali secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli accordi medesimi.

Inoltre, cura l'esazione di contributi speciali a favore delle singole Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratto integrativo, nei modi e nelle misure stabilite dalle singole Organizzazioni medesime.

In pari tempo, si impegna a comunicare periodicamente i valori delle esazioni di cui ai commi precedenti nonché a fornire, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-operative, l'assistenza necessaria per evadere le richieste e le necessità specifiche.

ARTICOLO 24

ULTERIORI SERVIZI

La Cassa Edile dà automatica esecuzione agli ulteriori servizi che le verranno eventualmente demandati dal vigente C.C.N.L. e dagli Accordi Integrativi Provinciali, nei termini, nelle misure e secondo le modalità prescritte, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-operative.

NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 25

Quanto non previsto dal presente regolamento, sarà disciplinato, di volta in volta, con successive delibere del Comitato di Gestione.

regolamento regolamento regolamento regolamento

regolamento regolamento regolamento regolamento

